
ASSOFOND

Federazione Nazionale Fonderie



Statuto

Giugno 2007

TITOLO I

IL SISTEMA DELLA RAPPRESENTANZA DELLE FONDERIE

Art. 1 - ASSOFOFOND

È costituita, con sede in Trezzano sul Naviglio, una libera Associazione sindacale fra le Imprese esercenti l'industria della fonderia di ghisa, della fonderia di acciaio, della fonderia di precisione e della fonderia di metalli non ferrosi denominata "ASSOFOFOND – FEDERAZIONE NAZIONALE FONDERIE" in forma abbreviata Assofond, con durata illimitata.

Con deliberazione della Giunta, la Federazione può istituire, in Italia ed all'estero, delegazioni od uffici staccati. L'organizzazione ed i compiti delle delegazioni o degli uffici staccati sono stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione che ne riferisce alla Giunta.

Art. 2 - LE COMPONENTI DEL SISTEMA DELLA RAPPRESENTANZA

La Federazione Nazionale Fonderie, congiuntamente alle altre Associazioni e Federazioni, confluisce nella Confindustria che costituisce il Sistema della rappresentanza delle Imprese.

Le Imprese aderenti finanziano, secondo le modalità previste dagli organi competenti, l'Assofond, la Confindustria e le altre componenti del Sistema alle quali partecipano (le Associazioni Territoriali, le Associazioni nazionali di categoria, le Federazioni regionali e le Federazioni nazionali di settore).

Le Imprese aderenti hanno diritto a ricevere tutte le prestazioni erogate dalle componenti del Sistema cui partecipano.

Art. 3 - SCOPI

L'Assofond ha carattere volontario ed è nazionale. La Federazione assume così il ruolo di componente primaria del Sistema di rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo Statuto della Confindustria, adotta il logo confederale, abbinandolo alla propria denominazione. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per se e per le proprie Associate.

La Federazione non persegue scopi di lucro. Può peraltro, promuovere o

partecipare ad attività di natura imprenditoriale, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema, l'Assofond ha lo scopo di promuovere, da sola o in collaborazione con altri enti, tutte le iniziative che nel campo economico, finanziario, tecnico e scientifico possano giovare all'industria della fonderia italiana. In particolare Assofond si propone di:

- a) di promuovere, nella società e presso gli Imprenditori, coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
- b) di rappresentare, nei limiti del presente Statuto, il settore industriale nella evoluzione culturale, economica e produttiva, per i rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali;
- c) di concorrere a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali del Paese e della Comunità Europea e con similari o sinergiche istituzioni ed organizzazioni in campo internazionale, spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e di sviluppo;
- d) di svolgere le seguenti funzioni per le Imprese associate:
 1. organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici, tecnici e sociali e su istituzioni di generale interesse nazionale o internazionale; promuovere l'adozione di politiche economiche e industriali idonee a consentire un contesto competitivo al settore delle Imprese associate; nell'ambito di tali iniziative, organizzare Assisi generali delle Imprese aderenti, nel corso delle quali dibattere i temi di politica industriale, economici e sociali di più attuale e rilevante importanza;
 2. tutelare l'attività delle Imprese associate sul piano economico;
 3. fornire consulenza e assistenza alle Imprese associate sul piano economico, amministrativo, finanziario, tributario e legale, su questioni di interesse generale;
 4. compiere studi ed indagini in materia di legislazione del lavoro nei riguardi dello specifico settore dell'industria;
 5. assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra gli Imprenditori e presiedere al corretto ed efficiente funzionamento del settore e all'ordinato evolversi dei rapporti associativi nazionali ed internazionali;
 6. raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi al settore ed ai

suoi problemi; provvedere all'informazione ed alla consulenza alle Associate relativamente ai problemi generali e specifici dell'imprenditorialità e delle industrie;

7. provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere, nei quali la rappresentanza sia richiesta, promuovendo altresì la nomina quando tale rappresentanza è ritenuta utile e necessaria.

Per raggiungere le finalità di cui sopra, l'Assofond:

- può dare vita, partecipare o contribuire a fondazioni o ad Istituzioni specializzate nonché acquisire o detenere azioni o quote di società di servizi utili al settore delle Fonderie;
- può altresì istituire collegi di conciliazione e di arbitrato, intesi a dirimere conflitti di interesse tra le Fonderie associate, e aderire ad organismi, anche internazionali, a ciò preposti.

La Federazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza. La Federazione adotta il Codice Etico confederale, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti impegnando gli associati alla sua osservanza.

TITOLO II

ASSOCIATE: DIRITTI, OBBLIGHI E CONTRIBUTI

Art. 4 - ASSOCIATE

Assofond è formata dalle Imprese, qualunque sia la loro forma costitutiva, che esercitano in Italia l'industria della fonderia.

Come previsto dal III Regolamento confederale, possono aderire in qualità di soci aggregati anche aziende appartenenti ad altre realtà imprenditoriali complementari o affini, purché aderenti come soci effettivi all'Associazione di categoria istituzionalmente competente. Il numero di soci aggregati non deve essere tale da snaturare la qualificazione dell'Associazione.

Le Associate vengono iscritte nel Registro delle Imprese tenuto dalla Confindustria, il quale certifica, ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza dell'Impresa al Sistema.

La partecipazione ad Assofond comporta, automaticamente, la contemporanea iscrizione ad una o più Associazioni di comparto nelle quali si articola la struttura federativa:

ASSOFOND-Ghisa "Associazione Fonderie di Ghisa" che raggruppa le Imprese che producono getti di ghisa;

ASSOFOND-Acciaio "Associazione Fonderie di Acciaio" che raggruppa le Imprese che producono getti di acciaio;

ASSOFOND-Precisione "Associazione Fonderie di Precisione" che raggruppa le Imprese che producono getti di precisione con il sistema a cera persa;

ASSOFOND-Metalli non Ferrosi "Associazione Fonderie di Metalli non Ferrosi" che raggruppa le Imprese che producono getti di metalli non ferrosi colati in sabbia, in conchiglia, pressocolati.

Art. 5 - DIRITTI DELLE ASSOCIATE

Le Imprese associate hanno diritto di:

- a) avvalersi dei servizi della Federazione organizzati per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 3:
- b) ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio erogate dalla

- Federazione nonché quelle che dipendono dall'appartenenza al Sistema confederale, in conformità all'art. 2 del Regolamento confederale;
- c) esercitare i diritti di partecipazione, intervento, discussione, elettorato attivo/passivo;
 - d) attestazione, quando in regola con i requisiti prescritti, della loro appartenenza al Sistema.

Esse partecipano alla vita ed alle deliberazioni della Federazione, in conformità al presente Statuto.

Fermi i provvedimenti nei confronti dell'Impresa inadempiente, nessun diritto può essere esercitato dall'Associata che sia in mora con il pagamento dei contributi associativi, di cui all'art. 8.

Art. 6 - AMMISSIONE

Le Imprese interessate devono presentare domanda di ammissione alla Assofond – Federazione Nazionale Fonderie, firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa.

Le Imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico confederale, secondo quanto disposto dal III Regolamento confederale.

Nella domanda deve essere indicato il nome del titolare o del legale rappresentante e della persona delegata dall'Impresa a rappresentarla in seno alla Federazione; il cambiamento di tale delegato deve essere comunicato con lettera raccomandata, firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa.

Nella domanda deve essere pure indicato il numero di dipendenti, le cui variazioni devono essere notificate alla Federazione.

La domanda di ammissione importa di per sé l'accettazione del presente Statuto e di tutte le sue eventuali modificazioni, come appresso stabilito nonché eventuali Regolamenti delle Associazioni di comparto, con l'impegno di osservare la disciplina sociale nonché tutte le disposizioni e norme eventualmente deliberate o concordate dagli organi sociali.

Sull'ammissione dell'Impresa a far parte della Federazione delibera la Giunta. Ai fini dell'assunzione di tale delibera potrebbe essere sentito il parere delle altre Associazioni primarie interessate all'accoglimento

dell'Azienda. In caso di parere difforme fra le Associazioni primarie interessate, la questione è devoluta alla Confindustria.

Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, la Giunta darà per iscritto il motivo della deliberazione adottata. L'Impresa, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento potrà presentare ricorso al Consiglio Direttivo.

Art. 7 - OBBLIGHI DELLE ASSOCIATE E DURATA DELL'ADESIONE

L'Impresa associata ha l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al Sistema confederale. In particolare essa deve: aderire contemporaneamente alle altre componenti primarie del Sistema, competenti per territorio o per attività merceologica, non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi scopi.

É fatta salva la situazione delle Imprese a prevalente partecipazione pubblica e le eccezioni previste dal Regolamento confederale fermo restando che la regolarità dell'inquadramento costituisce requisito indispensabile per poter accedere alle cariche associative e dell'intero Sistema.

L'adesione alla Federazione decorre dal 1° gennaio o dal 1° luglio di ogni anno ed è impegnativa per i primi due anni: l'obbligo del pagamento del contributo associativo decorre dal primo giorno del semestre nel quale ha luogo l'ammissione.

Qualora non vengano presentate le dimissioni per lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza del biennio, l'adesione si considera tacitamente rinnovata per un ugual periodo.

Il rinnovo tacito dell'adesione può avvenire più volte, con le stesse modalità, sempre per periodi biennali.

Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 37.

Le Imprese associate sono tenute a fornire tutte quelle informazioni notizie e dati che venissero loro richiesti al fine del raggiungimento degli scopi e delle finalità della Federazione e delle Associazioni di comparto e ad attenersi al Codice Etico di Confindustria.

Tali informazioni e notizie debbono essere tenute riservate dall'Assofond e, comunque, ove necessario, utilizzate solo in forma riassuntiva e senza

indicazioni della fonte.

Art. 8 - CONTRIBUTI

Per il conseguimento degli scopi della Federazione, di cui all'art. 3 dello Statuto, ogni Impresa associata è tenuta a corrispondere un contributo annuo in una o più rate.

L'entità di tale contributo e le modalità saranno stabilite ogni anno dall'Assemblea della Federazione, su proposta della Giunta.

Ciascuna Impresa associata è direttamente responsabile del pagamento del proprio contributo nei confronti della Federazione.

Le Associazioni di comparto possono costituire fondi particolari per il finanziamento di attività specifiche purché le stesse ne mirino a sostituire ne siano in contrasto con quelle della Federazione e ottengano il parere favorevole preventivo della Giunta della Federazione.

I contributi associativi riscossi a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

All'Impresa associata, che non è in regola con il pagamento del contributo, non sono attribuiti i voti in Assemblea, e la stessa Impresa non ha diritto alla votazione per la nomina dei membri della Giunta secondo l'art. 18.

All'accertamento, alla riscossione e alla ripartizione dei contributi dovuti dall'Impresa alla Federazione e alle altre componenti del Sistema alle quali essa partecipa, verrà provveduto secondo i criteri stabiliti a livello confederale.

La Federazione ha facoltà di promuovere procedimento d'ingiunzione nei confronti degli associati che si rendessero morosi o inadempienti nel pagamento dei contributi.

Art. 9 - SANZIONI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI ASSOCIATIVI

Le Imprese associate che si rendessero inadempienti agli obblighi di cui al presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione del diritto dell'impresa a partecipare all'Assemblea della Federazione;
- b) decadenza di suoi rappresentanti che ricoprono cariche direttive nella

- Federazione e nelle Associazioni di comparto;
- c) sospensione dell'elettorato attivo/passivo;
 - d) esclusione dalla Federazione nel caso di cui alla lettera e) del successivo art. 10.

Le sanzioni verranno applicate, in alternativa od anche cumulativamente, dalla Giunta, in relazione alla gravità dell'inadempimento.

È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 10 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATA

La qualità di associata cessa:

- a) Per la liquidazione dell'Impresa aderente.
- b) Per dimissioni, le quali, però, non esonerano dagli obblighi di cui al precedente art. 7.
- c) Per il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione dell'Impresa, di cui all'art. 6. La risoluzione del rapporto è automatica, previo il necessario accertamento, nei casi di inadempienza all'obbligo del doppio inquadramento, nonché nei casi di adesioni contemporanee incompatibili (vedi art. 7).
- d) Per recesso, secondo l'art. 37.
- e) Per esclusione, a carico di quelle Imprese che apparissero indegne di far parte dell'Assofond per la loro condotta morale ed economica o per avere, con palese violazione delle norme statutarie, reso incompatibile la loro permanenza nella Federazione. La delibera di esclusione compete alla Giunta, la quale si pronuncia con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri presenti. Va sentito comunque il parere delle altre componenti primarie interessate. In caso di parere difforme la questione è devoluta alla Confindustria. Contro la decisione della Giunta è ammesso il ricorso da presentarsi, con lettera raccomandata ai Probiviri, entro 30 giorni dalla notifica della delibera di esclusione.

Agli effetti del contributo associativo, l'esclusione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

TITOLO III

L'ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE

Art. 11 - ELENCAZIONE DEGLI ORGANI

Sono organi della Federazione:

- L'Assemblea.
- La Giunta.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.
- I Vice Presidenti.
- Il Collegio del Probiviri.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 12 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le Imprese associate. Per partecipare all'Assemblea occorre che l'associata non sia in mora con il pagamento dei contributi associativi e sia rappresentata dal titolare o dal legale rappresentante oppure dalla persona delegata.

Ogni Associata ha diritto di farsi rappresentare all'Assemblea mediante semplice delega, apposta in calce alla lettera di invito, da altra Associata, avente diritto di intervenire. Ogni Associata non può rappresentare più di due Associate.

Ad ogni Impresa associata saranno attribuiti voti in ragione del contributo annuo corrisposto durante l'esercizio precedente.

Per l'assegnazione dei voti si procederà nel modo seguente:

- | | |
|----------------------------------|--|
| • fino a 516 euro | 1 voto |
| • da 516,01 euro a 2.066 euro | 1 voto per ogni 516 euro o frazione superiore a 258 euro |
| • da 2.066,01 euro a 6.197 euro | 1 voto per ogni 1.033 euro o frazione superiore a 516 euro |
| • da 6.197,01 euro a 12.395 euro | 1 voto per ogni 1.549 euro o frazione |

superiore a 775 euro

- da 12.395,01 euro in poi 1 voto per ogni 1.808 euro o frazione superiore a 904 euro

All'Assemblea sono invitati ad assistere se non hanno diritto a parteciparvi a titolo di soci, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

Art. 13 - ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha luogo in via ordinaria una volta all'anno, in data variabile dal 1 marzo al 30 giugno.

L'Assemblea ha luogo in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno la Giunta o ne facciano richiesta le Associate che dispongono, complessivamente, di almeno un quinto del totale dei voti spettanti a tutte le Associate. I voti spettanti nell'Assemblea sono calcolati in base ai contributi pagati durante l'esercizio precedente.

Art. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Federazione, mediante comunicazione scritta spedita alle Associate almeno quindici giorni prima della data per l'adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza l'Assemblea, purché non indetta per l'elezione del Presidente o per l'esame del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo e relative deliberazioni, può essere convocata mediante telegramma spedito almeno cinque giorni prima, contenente le predette indicazioni.

Art. 15 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti e rappresentate tante Imprese, che dispongono della metà più uno dei voti spettanti a tutte le Associate.

Qualora l'Assemblea andasse deserta, e si tratti di Assemblea ordinaria, si deve indire una seconda convocazione, che seguirà nei termini indicati nella lettera di convocazione e comunque entro sette giorni dalla data della prima convocazione.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia

il numero dei voti rappresentati.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea; alla nomina ed alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, vincolano le Imprese associate, per tutte le obbligazioni assunte dall'Assofond, secondo criteri ponderali basati sull'ammontare dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 8.

Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto ed allo scioglimento della Federazione si applicano gli artt. 37 e 38.

Art. 16 - PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età, di cui all'art. 26, comma I.

Il Presidente nomina un Segretario, che di norma è il Direttore della Federazione, e designa due delegati quali scrutatori. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Art. 17 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

È di competenza dell'Assemblea:

- a) Deliberare sulle direttive di massima dell'azione della Federazione.
- b) Deliberare sull'attività svolta dalla Federazione e dalle Associazioni di comparto.
- c) Deliberare sul Bilancio consuntivo e su quello preventivo.
- d) Deliberare sulla determinazione del contributo associativo di cui all'art. 8.
- e) Eleggere il Presidente, secondo l'art. 25, i Proviviri, i Revisori dei Conti ed i Liquidatori, secondo le norme che rispettivamente li riguardano.
- f) Eleggere, su indicazione delle Associazioni di comparto, i 21 membri di

Giunta. L'Assemblea dovrà provvedere in modo che nella Giunta siano rappresentate le Associazioni di comparto proporzionalmente al peso contributivo delle singole Associazioni con un minimo di 4 componenti per ciascuna delle Associazioni *Ghisa e Metalli non Ferrosi* e 1 componente per ciascuna delle Associazioni *Acciaio e Precisione*.

- g) Deliberare sulle modifiche dello Statuto.
- h) Deliberare sullo scioglimento della Federazione.

Art. 18 - GIUNTA

Fanno parte di diritto della Giunta:

- a) Il Presidente.
- b) I Vice Presidenti.
- c) I Presidenti delle Associazioni di comparto.
- d) Gli ex Presidenti dell'Assofond.
- e) I rappresentanti delle Associazioni di comparto.

Art. 19 - DURATA DELLA GIUNTA

La Giunta scade in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. I membri della Giunta, di cui alla lettera e) dell'art. 18, durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

Tutti gli altri membri decadono dalla carica con la scadenza del mandato che costituisce il titolo per la loro partecipazione.

Nel caso si rendano posti vacanti, la Giunta potrà provvedere alla surroga, osservando le disposizioni dell'art. 2386 C.C.

I membri della Giunta devono essere scelti tra i titolari o legali rappresentanti delle Imprese associate o fra i rappresentanti designati a norma dell'art. 6.

Quando per qualsiasi causa vengano a cessare anticipatamente dalla carica almeno la metà dei membri, la Giunta si intenderà scaduta e sarà convocata l'Assemblea per la sua integrale ricostituzione.

Art. 20 - RIUNIONI DELLA GIUNTA

La Giunta si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando lo dispongono il Presidente od il Consiglio Direttivo o

ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri.

La Giunta è convocata dal Presidente con lettera spedita almeno dieci giorni prima dalla data dell'adunanza. In caso di urgenza potrà essere convocata con telegramma, spedito almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e la puntuale elencazione degli argomenti da trattare.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive e, comunque, quelli che nell'anno solare non siano intervenuti ad almeno metà delle riunioni indette.

Art. 21 - DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

Le adunanze della Giunta sono presiedute dal Presidente della Federazione ed in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal più anziano di età dei Vice Presidenti di cui all'art. 26.

Alle riunioni della Giunta sono invitati ad assistere i Probiviri ed i Revisori dei Conti.

Le adunanze sono valide con la presenza almeno di due quinti dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 10, senza tener conto degli astenuti. Ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente ma alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni della Giunta constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che di norma è il Direttore della Federazione.

In aggiunta a quanto sopra, è ammessa la possibilità che le adunanze della Giunta si tengano per audio/video o tele/video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi questi requisiti la Giunta si considererà tenuta sul luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Art. 22 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

La Giunta:

- a) Specifica le direttive di massima dell'azione federativa e delle Associazioni di comparto.
- b) Formula le direttive generali per il coordinamento delle attività delle Associazioni di comparto, nonché l'istituzione e lo svolgimento dei servizi della Federazione e delle Associazioni di comparto.
- c) Nomina la Commissione di designazione di cui all'art. 30.
- d) Propone all'Assemblea il Presidente.
- e) Nella riunione immediatamente successiva a quella di cui alla precedente lettera d), valuta ed approva il programma biennale del Presidente designato, per la successiva deliberazione dell'Assemblea.
- f) Nomina, su proposta del Presidente, i Vice Presidenti di cui all'art. 26. Decide sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'amministrazione ordinaria; delibera sul Bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- g) Sottopone all'Assemblea qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Federazione che, pur compreso nelle attribuzioni della Giunta, meriti, per la sua particolare importanza, l'esame e le deliberazioni dell'Assemblea.
- l) Delibera, su proposta delle Associazioni di comparto, i regolamenti esecutivi nel rispetto del presente Statuto.
- m) Esercita gli altri compiti attribuiti dal presente Statuto.
- n) Promuove ed attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari, e per favorire la partecipazione degli aderenti alla vita della Federazione e delle Associazioni di comparto.
- o) Delibera sull'ammissione delle Associate.
- p) Delibera sulla costituzione di fondi particolari per il finanziamento di attività specifiche per le Associazioni di comparto.

Art. 23 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti membri di diritto, che ne fanno parte sino a che dura la loro carica:

- Il Presidente della Federazione.
- I Vice Presidenti di cui all'art. 26.
- L'ex Presidente dell'Assofond, che per ultimo ha rivestito la carica.
- I Presidenti delle Associazioni di comparto.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa pure, ma senza diritto di voto, il

Direttore della Federazione e i Segretari delle Associazioni di comparto.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tenendo conto degli astenuti e con prevalenza, in caso di parità, del voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che viene nominato dal Consiglio Direttivo stesso anche fuori dal proprio seno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola almeno ogni tre mesi. Esso è convocato dal Presidente, di propria iniziativa, o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti

In aggiunta a quanto sopra, è ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per audio/video o tele/video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi questi requisiti il Consiglio Direttivo si considererà tenuto sul luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Art. 24 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a) Nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta stabilisce l'azione a breve termine della Federazione e delle Associazioni di comparto e predispone i piani per l'azione a medio e lungo termine.
- b) Sempre in tale ambito, dirige l'attività della Federazione e ne controlla i risultati.
- c) Nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore.
- d) Nomina i rappresentanti della Federazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere.
- e) Predispone il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo ai fini delle successive deliberazioni della Giunta.
- f) Esercita, in caso di urgenza, i poteri della Giunta, alla quale deve però

riferire nella prima adunanza di questa.

Art. 25 – PRESIDENTE

Il Presidente della Federazione deve essere un imprenditore del settore od un legale rappresentante dell'Azienda con potere decisionale; egli è eletto dall'Assemblea, su proposta della Giunta.

A tal fine la Giunta nomina a scrutinio segreto e nell'ultimo anno di mandato pieno del Presidente, una Commissione di designazione, di cui all'art. 30, composta di tre membri, della quale non può far parte il Presidente in carica; questa sottopone alla Giunta una o più indicazioni, sulle quali la Giunta decide.

In una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta il proprio programma di attività per il primo biennio. La Giunta vota il programma per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

Il Presidente dura in carica per un quadriennio, una ulteriore rielezione, per un massimo di un mandato quadriennale, è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a quello del mandato già ricoperto. Le elezioni del Presidente avvengono negli anni dispari.

Il Presidente della Federazione ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione e delle Associazioni di comparto di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, della Giunta e del Consiglio Direttivo; al coordinamento dell'attività della Federazione e della sua amministrazione ordinaria; alla vigilanza sull'andamento delle Associazioni di comparto, degli uffici e dei servizi della Federazione.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendo al medesimo nella prima riunione successiva.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente si mantiene in costante contatto con i Vice Presidenti ai fini della elaborazione collegiale delle direttive della loro attività.

Fermo quanto sopra, il Presidente può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione dal più anziano di età dei Vice Presidenti, di cui all'art. 26.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi.

Art. 26 - VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti, in numero da quattro a sei, sono eletti ogni quattro anni dalla Giunta, su proposta del Presidente.

I Vice Presidenti scadono con il Presidente in carica all'atto delle rispettive nomine e, in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, con la nomina del successore.

Essi non possono durare in carica, consecutivamente, per più di otto anni.

Ciascuno dei Vice Presidenti è delegato dal Presidente a collaborare con lui, particolarmente per i problemi riguardanti i comparti in cui si articola la Federazione.

Art. 27 - COMITATO DI PRESIDENZA

Al fine di assicurare uno stretto coordinamento delle attività della Federazione è costituito il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente e dai Vice Presidenti.

Di norma il Comitato di Presidenza si riunisce una volta ogni due mesi, secondo il calendario prestabilito dal Presidente.

In aggiunta a quanto sopra, è ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato di Presidenza si tengano per audio/video o tele/video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Comitato di Presidenza si considererà tenuto sul luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Art. 28 – ASSOCIAZIONI DI COMPARTO

Le deliberazioni delle Associazioni di comparto non possono essere in contrasto con le norme, le linee di indirizzo e gli interessi generali di Assofond. Il Presidente della Federazione, qualora ravvisi tale contrasto, può chiedere alla singola Associazione interessata di provvedere ad eliminarlo. In difetto, il Presidente sottopone la questione alla Giunta e, in caso di mancata soluzione, ai Probiviri secondo il disposto dell'art. 32.

L'efficacia della delibera in cui il Presidente della Federazione ravvisi il detto contrasto è sospesa fino alla eliminazione dello stesso o alla decisione della Giunta o dei Probiviri.

L'efficacia delle deliberazioni delle Associazioni di comparto, oppure di regolamento, modifica dello stesso e scioglimento, è condizionata all'approvazione della Giunta o dell'Assemblea della Federazione.

Ciascuna Impresa può appartenere a più Associazioni di comparto, in quanto ne eserciti l'attività relativa.

Ciascuna Associazione, mediante scrutinio segreto, eleggerà il proprio Presidente, che farà parte di diritto della Giunta e del Consiglio Direttivo. Il Presidente deve essere un Titolare o un Legale Rappresentante dell'Azienda con potere decisionale e dura in carica per un quadriennio. Una ulteriore rielezione, per un massimo di un mandato quadriennale, è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a quello del mandato già ricoperto.

I Presidenti delle Associazioni di Comparto scadono con il Presidente della Federazione in carica all'atto della rispettiva nomina e, in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, con la nomina del successore.

Ciascun Presidente di Associazione ha facoltà di nominare un Comitato Esecutivo composto da Titolari o Responsabili di Fonderie appartenenti all'Associazione in numero da 3 a 15 componenti.

Il Comitato Esecutivo ha lo scopo di affiancare il Presidente nello svolgimento della sua funzione.

Art. 29 - COMMISSIONE ECONOMICA E COMMISSIONE TECNICA

Nel quadro degli obiettivi della Federazione e delle singole Associazioni di comparto, la Commissione Economica e la Commissione Tecnica svolgono un'attività di indagine, analisi e ricerca su argomenti principalmente di carattere economico e tecnico. Tale attività è intesa a dare una più approfondita e anticipata capacità di conoscenza, interpretazione e previsione di fenomeni generali di sviluppo a medio-lungo termine.

La Commissione Economica e la Commissione Tecnica prestano altresì la consulenza specifica agli organi e agli uffici della Federazione sui particolari argomenti ad esse sottoposti.

Il Presidente della Federazione delega la "Gestione" dell'attività della Commissione Economica e della Commissione Tecnica a uno o più Vice Presidenti della Federazione.

Fanno parte della Commissione Economica e della Commissione Tecnica rappresentanti delle Imprese associate. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, alla Commissione Economica e alla Commissione Tecnica potranno appartenere esperti anche estranei alle Imprese associate.

Art. 30 - COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

Ai fini di esperire in via riservata, in occasione della nomina del Presidente della Federazione, la più ampia consultazione delle Associate, è costituita una Commissione di designazione composta da tre membri scelti fra imprenditori o legali rappresentanti con potere decisionale che abbiano maturato una significativa esperienza nel Sistema associativo.

La Commissione di designazione, di cui non può far parte il Presidente in carica, è eletta dalla Giunta.

La Commissione resta in carica quattro anni, è eletta nella prima seduta della nuova Giunta nominata nell'ultimo anno pieno di mandato del Presidente e può essere rieletta solo per un ulteriore mandato quadriennale.

Alla Commissione spetta il compito di esperire, in via riservata, una consultazione degli associati allo scopo di individuare uno o più candidati che riscuotono il consenso della base associativa.

La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse che devono essere appoggiate da tanti soci che rappresentino almeno il 15% del totale dei voti.

Spetta alla Giunta proporre all'Assemblea il nome del candidato alla elezione e l'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta.

Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Art. 31 - DIRETTORE

Il Direttore è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo, e da questo stesso organo può essere revocato, su proposta del Presidente.

Il Direttore coadiuva il Presidente, i Vice Presidenti e i Presidenti delle Associazioni di comparto nell'esecuzione delle attività della Federazione.

È responsabile del funzionamento della struttura della Federazione e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa.

Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della Federazione e prepara il Bilancio preventivo e quello consuntivo, sotto la diretta responsabilità del Presidente.

Propone al Consiglio Direttivo l'articolazione della struttura organizzativa della Federazione e ne assicura il finanziamento sotto la vigilanza del Presidente. Propone la nomina o la revoca dei dirigenti responsabili di area e dell'eventuale Vice Direttore.

Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale e ne determina il trattamento economico e normativo.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali della Federazione e delle Associazioni di comparto.

Art. 32 - PROBIVIRI

L'Assemblea degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, tre Probiviri i quali durano in carica quattro anni e possono essere rieletti senza limite di mandato.

Ciascuna Impresa associata può esprimere fino ad un massimo di tre

preferenze nell'ambito di una lista composta da cinque candidati.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione dei Probiviri, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità nell'Impresa associata.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra Organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna alla Federazione di appartenenza.

I membri eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

Sono deferite ai Probiviri le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto.

Sono inoltre deferite ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie in materia organizzativa o di qualunque altra natura che siano di interesse delle Imprese associate e che non si siano potute definire bonariamente.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto, la decadenza dalle cariche può essere disposta dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

La parte rimasta soccombente potrà adire il Collegio dei Probiviri confederali ed il ricorso avrà effetto sospensivo nei casi previsti dal VII Regolamento confederale "Organi confederali".

In ogni caso i Probiviri della Federazione comunicheranno ai Probiviri confederali le controversie loro demandate; a tale riguardo, la Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta della Federazione, potrà fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

Le decisioni dei Probiviri saranno assunte sulla base delle normative statutarie nonché di criteri di deontologia associativa.

Nei casi di controversia fra le Imprese associate potranno essere adottate, su

richiesta di entrambe le parti o per autonoma valutazione dei Probiviri stessi, in considerazione della natura della controversia decisioni *pro bono et aequo*.

La pronuncia deve essere data entro e non oltre i 30 giorni successivi alla costituzione del Collegio, fatto salvo il caso di proroga concessa con l'accordo delle parti, non superiore a 30 giorni.

Fatto salvo il caso di appello ai Probiviri confederali, le pronunce dei Probiviri della Federazione sono inappellabili.

Art. 33 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre componenti effettivi e due supplenti che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio sarà il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti e dovrà avere la qualifica di Revisore Ufficiale dei Conti..

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul Bilancio consuntivo, proposto dalla Giunta a norma dell'art. 21.

I Revisori dei Conti effettivi assistono alle adunanze dell'Assemblea e della Giunta. I Revisori dei Conti supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età. La carica di Revisore è incompatibile con ogni altra carica.

TITOLO IV

BILANCIO PREVENTIVO - BILANCIO CONSUNTIVO – FONDO COMUNE

Art. 34 - BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

L'esercizio associativo si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni anno solare sono compilati il Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea della Federazione, insieme alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo devono essere presentati alla Giunta almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea e predisposti secondo gli schemi e le indicazioni di cui al Regolamento XI di Confindustria.

Il Bilancio preventivo deve illustrare i programmi della Federazione per l'anno successivo.

Il Bilancio consuntivo è annuale e va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale devono essere raffrontati con il Conto Economico Consuntivo e lo Stato Patrimoniale dell'anno precedente.

Il contenuto delle note integrative è quello previsto dall'art. 2427 del c.c. La relazione del Consiglio Direttivo deve comprendere informazioni sulla situazione della Federazione.

Il Bilancio Consuntivo deve prendere in considerazione sia l'attività della Federazione che delle Associazioni di comparto che abbiano autonomia finanziaria e/o contabile.

Il Bilancio deve essere redatto secondo i principi di valutazione esposti nelle norme civilistiche agli artt. 2423, 2423 bis e 2426 del c.c.

Il Bilancio preventivo e quello consuntivo entro un mese dalla loro approvazione da parte dell'Assemblea devono essere inviati alla Confindustria.

Il Bilancio consuntivo e la relativa relazione devono restare depositati in

copia presso la Federazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché le Imprese aderenti possano ivi prenderne visione.

Non avendo la Federazione scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione saranno devoluti al Fondo Comune, di cui all' art. 35 dello Statuto.

Art. 35 - FONDO COMUNE

Il Fondo Comune della Federazione è costituito:

- a) Dalle quote di ammissione e dai contributi di cui all'art. 8.
- b) Dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali.
- c) Dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Federazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Con il Fondo Comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione ed a tutte le occorrenze per l'attività delle Associazioni di comparto.

Durante la vita di Assofond non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 36 - AMMINISTRAZIONE DEL FONDO

La Giunta stabilisce le direttive per le spese e, in genere, per la gestione economica e finanziaria del Fondo Comune.

TITOLO V**LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E LO SCIoglIMENTO DELLA FEDERAZIONE****Art. 37 - MODIFICAZIONI STATUTARIE**

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti al complesso delle Imprese associate; in seconda convocazione le modificazioni dello Statuto sono deliberate con il voto favorevole di più del terzo dei voti spettanti al complesso delle Associate.

Alle Imprese, che in sede di Assemblea abbiano dissentito dalle modificazioni adottate, è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie. Per quanto riguarda il pagamento del contributo, il recesso avrà effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Art. 38 - SCIoglIMENTO DELLA FEDERAZIONE

Lo scioglimento della Federazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti a tutte le Associate. Con la maggioranza di cui all'art. 37, l'Assemblea nomina uno o più Liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Le eventuali attività di cui al precedente comma possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

L'eventuale saldo passivo verrà ripartito tra le Imprese associate secondo i criteri ponderali di cui all'art. 8.